

Delibera n.14 del 23/7/2020

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INDIRIZZI PER LA QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI FONDO INCENTIVANTE AREA DIRIGENZA E AREA PERSONALE NON DIRIGENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Ricordato, altresì, che per quanto riguarda l'area dirigenza le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei

responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato;"

Dato atto che l'art. 26, comma 3, del CCNL AREA DIRIGENZA del 23/12/1999 prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità definita nello schema di Decreto attuativo concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno;

Considerato che la disposizione sopra richiamata non si non si applica alle ASP;

Sulle base delle disposizioni sopra dette l'importo totale del fondo per il personale non dirigente anno 2020 che è pari ad € € 123.284,78 e per il personale dirigente è pari ad € 20.000;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.33 del 15/11/2019 avente ad oggetto "CONTRATTAZIONE DECENTRATA - COSTITUZIONE FONDO 2019 - ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA"

Dato atto che il parere previsto ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 sarà richiesto all'Organo revisore, corredato della relazione redatta secondo lo schema approvato con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela l'Amministrazione ha effettuato nel corso del 2018 un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 mediante affidamento di un incarico esterno;

Considerato che: è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente; è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

Ritenuto di:esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- dare attuazione al contratto decentrato normativo vigente 2019-2021 per la ripartizione economica dell'anno 2020 riconoscendo le indennità previste nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL e CDI, in particolare: indennità condizione lavoro, turno, specifiche responsabilità, e premi destinati alla performance;
- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti e contenuti all'interno del Piano della Performance 2020. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;sono

fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Visto lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014,

DELIBERA

di considerare a livello unitario il trattamento accessorio del personale, che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non può essere incrementato, fatte salve deroghe specifiche, comprendendo i fondi dei contratti decentrati dell'area dirigenza e del personale non dirigente e includendo il fondo per lo straordinario;

di esprimere gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate relativi all'anno 2020 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

di dare atto il salario accessorio anno 2020, è così composto :

Fondo dirigenza		
Parte fissa	€17.000	
Parte variabile	€3000	
Fondo personale non dirigente		
Parte fissa	€ 146.306,02	
Risorse stabili escluse dal limite	€Ð3.284,71	
Parte variabile	€ 12.928,12	
decurtazione	€ 39.234,07	- If

di incaricare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ad avviare le procedure di contrattazione con la parte sindacale;

di incaricare il Direttore della verifica del richiamato comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, e di ogni altro eventuale limite che venga stabilito dal legislatore, in sede di adozione del provvedimento di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;

Castelfranco Emilia, 23/7/2020

L'Amministratore Unico Prof. Giuseppe Masellis